

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

LOCAZIONE TEMPORANEA PRESA ATTO D.G.R. N. VIII/9203 DEL 30/03/2009, REQUISITI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'INIZIATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7061/2001 COMMA 8.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“LOCAZIONE TEMPORANEA PRESA ATTO D.G.R. N. VIII/9203 DEL 30/03/2009, REQUISITI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'INIZIATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7061/2001 COMMA 8.”

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Rag. Paolo Viesti (1 pagina)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: LOCAZIONE TEMPORANEA PERSA ATTO D.G.R. N. VIII/9203 DEL 30/03/2009, REQUISITI DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'INIZIATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 7061/2001 COMMA 8.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione/proposta del N.O.S. Osservatorio Casa del 18/06/2009;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n°7061/2001;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°346 del 23/12/2002;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°61 del 12/03/2003;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°41 del 14/02/2005;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°VII I/9203 del 30.03.2009,
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto concerne l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare e fare propria l'allegata relazione/proposta e di integrare, in conseguenza la definizione della categoria dei soggetti aventi titolo per presentare domanda per la locazione temporanea, che risulta essere quindi la seguente :
 - "Soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti temporalmente determinati di lavoro e/o formazione;
 - Soggetti aventi necessità abitative legate a condizioni di emergenza abitativa, determinate da inagibilità o perdita temporanea dell'alloggio;
 - Soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, di cura assistenza o comunque socialmente rilevanti.
 - Soggetti il cui disagio sociale non possa essere immediatamente soddisfatto con le ordinarie procedure E.R.P. "
1. di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 18/8/2000;

RELAZIONE

Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 7061/2001 avente ad oggetto "sostegno finanziario alle iniziative intraprese dai comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione abitativa per periodi determinati" la Regione Lombardia ha stabilito, fra gli altri, anche i criteri per l'individuazione delle categorie a cui si rivolgeva l'iniziativa e cioè :

- a. Soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti temporalmente determinati di lavoro e/o formazione;
- b. Soggetti aventi necessità abitative legate a condizioni di emergenza abitativa, determinate da inagibilità o perdita temporanea dell'alloggio;
- c. Altri soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, di cura assistenza o comunque socialmente rilevanti.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°346 del 23/12/2002 il Comune di Sesto San Giovanni ha indetto un bando pubblico per l'individuazione dei conduttori esplicitando, al punto 3 lettera c del bando stesso che per "soggetti socialmente rilevanti", di cui alla lettera c del sopra citato comma 8 punto c, della D.G.R. n° 7061/2001, si intendono le situazioni di richiedenti residenti nel Comune di Sesto San Giovanni , ospiti presso strutture di

ricovero od assistenza; minori in affido una volta raggiunta la maggiore età ; madri con bambini ospiti di comunità o prive di abitazione.

Successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 12/03/2003 si è stabilito di considerare le situazioni socialmente rilevanti indicate nel bando tipo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 346 del 23/12/2002 come fattispecie a titolo solo esemplificativo e non esaustivo.

Con D.G.R. n° VIII/9203 del 30/03/2009 è stato approvato il Secondo Programma annuale di attuazione del Programma regionale per l'ERP 2007/2009, nel quale sono stati indicati nuovi orientamenti in merito alla locazione temporanea derivanti da iniziative dei Comuni, che definisce tra le esigenze abitative di natura temporanea quelle costituite dalle risposte al disagio sociale che non può essere immediatamente soddisfatto con le ordinarie procedure E.R.P..

Si propone di fare propria questa definizione integrando in conseguenza la definizione già data alle categorie degli aventi diritto per presentare domanda di locazione temporanea.

Sesto San Giovanni, lì 18 giugno 2009

Il Funzionario
N.O.S. Osservatorio Casa
Paolo Viesti

IL DIRETTORE
(Sergio Melzi)